

STATUTO

Titolo 1° Denominazione - Sede - Durata

ART. 1 La Società per Azioni denominata "ACI Informatica Società per Azioni", in breve "ACI Informatica S.p.A.", è regolata dal presente Statuto. ACI Informatica è una Società strumentale all'attività dell'Ente pubblico Automobile Club d'Italia (ACI), ed opera in regime di "in house providing".

La Società è soggetta, inoltre, ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile, all'attività di direzione e coordinamento dell'ACI.

ART. 2 La Società ha sede in Roma. All'Organo amministrativo è riservata la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

ART. 3 La durata della Società è a tempo indeterminato e potrà essere posta in liquidazione con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Titolo 2° Oggetto Sociale

ART. 4

La Società ha per oggetto esclusivo l'autoproduzione di beni e servizi strumentali strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Automobile Club d'Italia, nei settori informatico, telecomunicazioni, editoria, commerciale, marketing e comunicazione istituzionale, immobiliare, e in ogni altro ambito di interesse dell'Automobile Club d'Italia e degli Automobile Club.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società dovrà essere realizzato per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati da ACI. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scale o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

In particolare, la Società svolge:

- attività di progettazione, realizzazione, sviluppo, messa in opera, gestione dei sistemi informativi e delle procedure di elaborazione automatica dei dati, con relative infrastrutture tecnologiche, mediante tecnologie informatiche e di telecomunicazione;
- attività di marketing strategico ed operativo, di promozione, pubblicità e comunicazione e realizzazione di manifestazioni, esposizioni, mostre, convegni, ecc.;
- prestazioni di servizi multimediali, mediante l'utilizzazione di tecniche di comunicazione quali internet, telefono, teletext, posta elettronica, fax, ecc.;
- commercializzazione di prodotti e servizi anche mediante commercio elettronico e vendita per corrispondenza, nei settori di cui sopra;
- studio e ricerche operative e di mercato;
- servizi amministrativi e di *data entry* contabile;
- studi, ricerche, analisi ed elaborazione dati statistici, progettazione ed eventuale gestione, nell'ambito dell'ambiente, dell'energia, del turismo, della mobilità e trasporti e della sicurezza stradale;

- esercizio, nel rispetto della normativa sulla stampa e l'editoria e previa assunzione delle prescritte autorizzazioni, anche per conto di terzi, dell'attività editoriale pubblicitaria e di diffusione periodica e non periodica (con esplicita esclusione dei quotidiani) di riviste edite in qualunque formato (cartaceo, digitale, on line, etc.), nonché dell'attività grafica e tipografica e del commercio di ogni prodotto da esse derivante, unitamente a tutte le attività attinenti all'informazione, anche con modalità multimediale, alla comunicazione e alle attività funzionalmente e direttamente connesse a queste ultime, il tutto mediante qualunque tecnologia e procedimento al momento disponibile per l'esercizio delle suddette attività, ivi compresa ogni applicazione della tecnica elettronica e digitale;

- servizi di committenza e attività di committenza ausiliaria finalizzati alla centralizzazione, in capo alla Società, degli acquisti di servizi, beni e lavori in favore dell'ACI e delle sue società che operano in regime di *in house providing*, svolgendo a tal fine le attività previste dalla vigente normativa in materia.

Nell'ambito del settore immobiliare la società svolge attività di:

a) gestione dei beni immobili per conto dell'Automobile Club d'Italia;

b) ricerca di immobili o di porzioni di immobili, ai fini dell'eventuale acquisizione in proprietà o in locazione per conto dell'Automobile Club d'Italia, fornendo tutte le indicazioni e le informazioni concernenti la valutazione, la determinazione dei prezzi, gli aspetti funzionali, strutturali, urbanistici e catastali;

c) coordinamento attività di ristrutturazione, adeguamento e manutenzione di immobili e impianti, espletando tutte le pratiche prescritte per ottenere autorizzazioni, concessioni, permessi e quanto altro occorrente per conto di ACI, garantendo il rispetto dei livelli di sicurezza e di igiene e salute nei luoghi di lavoro in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

d) organizzazione, coordinamento e prestazione di servizi di assistenza relativi a eventi d'interesse di ACI riguardanti l'*automotive* e la mobilità e quant'altro a essa affidato da ACI nel perseguimento delle proprie attività istituzionali. Nell'espletamento delle suddette attività la Società può intervenire in forma unitaria e globale in tutti i processi connessi ai diversi interventi connessi alla gestione, alla manutenzione e all'adeguamento degli immobili, impianti, macchinari ed attrezzature utilizzati dallo stesso Automobile Club d'Italia a titolo di proprietà o a diverso titolo.

La Società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'Automobile Club d'Italia nel rispetto delle regole di "governance". Essa, pertanto, può compiere, in via non prevalente ma strumentale e accessoria, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, quest'ultime con esclusione nei confronti del pubblico, anche a lungo termine che direttamente si riferiscono all'anzidetto scopo sociale e che ne possano facilitare l'estensione e lo sviluppo. ACI Informatica può costituire società o acquisire, anche attraverso aumento di capitale, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine o, comunque, connesso al proprio. L'atto deliberativo dell'operazione deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità di perseguire, anche tramite una propria partecipazione diretta o indiretta, le finalità istituzionali dell'ACI. Nell'atto deliberativo devono essere evidenziate, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse impiegate, nonché di gestione diretta o indiretta del servizio.

La Società uniforma tutte le proprie attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, perseguendo le finalità istituzionali di carattere pubblico dell'Automobile Club d'Italia. Essa è sottoposta all'influenza determinante di ACI, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative, e opera quindi in armonia con i Piani di sviluppo indicati da ACI nel rispetto delle regole di "governance". Adotta atti e assume comportamenti conformi alla normativa sulle società commerciali e ai fini dell'esercizio del "controllo analogo" da parte di ACI, espletato nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa anche comunitaria, opera nel rispetto del presente Statuto, delle regole di "governance" e dei relativi iter informativi, deliberativi e autorizzativi, nonché della convenzione di servizio in essere con ACI.

Titolo 3° Capitale Sociale

ART. 5 Il capitale sociale è di Euro 2.064.000 (duemilionesessantaquattromila) suddiviso in n. 400.000 (quattrocentomila) azioni da Euro 5,16 cadauna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari dematerializzati.

I conferimenti possono essere fatti in denaro o in natura con le modalità di cui agli artt. 2342 e ss. del c.c. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi.

Il capitale della società è interamente detenuto dall'Automobile Club d'Italia. Non è consentita la partecipazione di capitali privati, a eccezione di quella prescritta da norme di legge, purché ciò avvenga in forme che non comportino controllo o poteri di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società

ART. 6 Nel caso di aumento del capitale sociale le nuove azioni devono essere offerte in opzione ai possessori delle vecchie azioni. La deliberazione assembleare di aumento deve stabilire le modalità per l'esercizio del diritto di opzione, nonché quello per i versamenti.

Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, la Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare.

ART. 7 A richiesta del socio, si rilascia, in forma cartacea, un certificato che attesta l'iscrizione al libro soci per permettere al socio l'esercizio dei diritti sociali. Nel libro soci sono altresì documentati i trasferimenti delle azioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime.

ART. 8 La Società può emettere obbligazioni. La delibera in merito all'emissione di obbligazioni non convertibili è assunta dall'Assemblea ordinaria e deve risultare dal verbale redatto dal Notaio ed iscritta nel Registro delle imprese. La delibera in merito all'emissione di obbligazioni convertibili è assunta dall'Assemblea Straordinaria e deve risultare dal verbale redatto dal Notaio ed iscritta nel Registro delle imprese. La delibera di emissione del prestito obbligazionario può prevedere che il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi, sia, in tutto o in parte, postergato rispetto al pagamento dei creditori sociali. Per la disciplina delle obbligazioni si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Titolo 4 ° Assemblea

ART. 9 L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 10 Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o quando lo richiedono particolari ragioni relative alla struttura o all'oggetto della Società; gli Amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione le ragioni del differimento.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, anche fuori dalla sede sociale.

ART.11 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, può essere convocata mediante avviso comunicato ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, fax, email, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato anche per l'Assemblea ordinaria un luogo diverso da quello ove è posta la sede sociale e potrà altresì, essere indicato un termine per l'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dall'Organo amministrativo ogni qual volta esso lo riterrà opportuno, ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

E' tuttavia valida l'Assemblea in difetto della formale convocazione, qualora in essa sia rappresentato l'intero capitale sociale e intervenga la maggioranza dei componenti degli Organi amministrativo e di controllo.

ART. 12 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, può svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione o il notaio che provvederanno alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale; siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il Segretario della riunione stessa o il notaio.

ART. 13 I Soci possono farsi rappresentare nella Assemblea con delega a persona anche se non azionista. La delega può essere conferita anche per convocazioni successive della medesima assemblea ovvero per più assemblee qualora si tratta di procure generali o di procura conferita da una società, associazione, fondazioni o altro ente collettivo o istituzione ed un proprio dipendente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea la constatazione della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto di intervenire alle Assemblee.

ART. 14 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico, in caso di Organo amministrativo monocratico. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dall'Amministratore presente più anziano di età. In via subordinata, l'Assemblea designa come Presidente uno qualsiasi degli intervenuti.

L'Assemblea, su designazione del Presidente, può nominare due scrutatori fra i presenti e nominare un Segretario anche non socio quando il verbale non sia redatto da un Notaio.

ART. 15 Ogni azione dà diritto ad un voto.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria è sufficiente, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale sociale. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria convocata per le deliberazioni aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio d'esercizio, la nomina e la revoca delle cariche sociali, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

ART. 16 Per la legale costituzione dell'Assemblea straordinaria è sufficiente, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale sociale. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale sociale.

ART. 17 Le deliberazioni dell'Assemblea si prendono in modo palese. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, sull'apposito libro delle assemblee. Il verbale della Assemblea straordinaria deve essere redatto da Notaio.

Titolo 5° Amministrazione della Società

ART. 18 La Società è amministrata da un Amministratore unico oppure, con delibera motivata per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri. In quest'ultimo caso l'Assemblea provvede, altresì, a determinare il numero dei componenti e alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea provvede inoltre alla nomina del Direttore Generale.

L'Organo amministrativo è nominato dalla Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 15.

I Consiglieri possono non essere soci.

I componenti dell'organo di amministrazione sono di norma scelti tra i Presidenti degli Automobile Club o di ACI in possesso di requisiti di adeguata professionalità ed esperienza in relazione allo specifico ufficio. Per specifiche esigenze possono essere scelti soggetti esterni in possesso di requisiti di adeguata professionalità ed esperienza in relazione allo specifico ufficio. La delibera è trasmessa alla Corte dei Conti e alla struttura di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 175 del 2016.

Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Società e che sono al tempo stesso componenti dell'Organo amministrativo, monocratico o collegiale, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai componenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo quale amministratore.

Nella scelta degli amministratori, la Società assicura il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computarsi nel numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso dell'anno. Qualora la Società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da nominare deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

L'Organo amministrativo resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e i suoi componenti sono rieleggibili.

All'organo amministrativo si applica il D.L. 16 maggio 1994 n. 293 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

La carica di vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e dalle direttive e regolamenti ACI.

Ai membri dell'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonché un compenso determinato dall'Assemblea tenuto conto quanto di previsto dalle Direttive e dal Regolamento di Governance ACI.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato ai componenti degli organi sociali, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere agli stessi trattamenti di fine mandato.

ART. 19 Per la nomina, la revoca, la cessazione e la sostituzione degli Amministratori, si applicano le disposizioni di legge, anche per quanto concerne il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente e dalle Direttive ACI, nonché dal Regolamento di Governance ACI. L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Amministratore è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2016, nonché dal Regolamento di Governance ACI che può individuare ulteriori requisiti di nomina e ipotesi di decadenza dall'ufficio di amministratore.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo, inclusa la revoca o le dimissioni, della maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione decade, senza diritto a indennizzo per gli amministratori decaduti. In tal caso il Collegio sindacale eserciterà i poteri di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Organo amministrativo e avrà l'obbligo di convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo.

ART. 20 Il Consiglio può nominare procuratori determinandone la facoltà e la remunerazione.

Ove a composizione collegiale, al Presidente sono attribuite deleghe per l'indirizzo e la supervisione delle funzioni di controllo interno, nonché per la rappresentanza e la cura delle pubbliche relazioni e i rapporti con ACI e con i mezzi di comunicazione.

Le deleghe necessarie per la gestione della Società sono conferite al Direttore generale. Qualora non nominato, tali deleghe sono conferite ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Direttore generale è subordinata inoltre, alla inesistenza di cause di inconfirmità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013, nonché a quanto indicato da ACI con apposita Direttiva e dal Regolamento di Governance ACI. L'assunzione dell'incarico di Direttore Generale è incompatibile con la carica di Presidente di AC.

Il Direttore generale esercita i poteri conferitigli dall'Organo amministrativo e ha la rappresentanza attiva e passiva della società entro i limiti dei poteri medesimi. Il trattamento economico annuo omnicomprensivo del Direttore generale è determinato dall'Assemblea, che provvede alla nomina e alla determinazione del trattamento economico secondo quanto previsto dalle Direttive ACI e dal Regolamento di Governance ACI.

ART. 21 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo centrale nel sistema di *corporate governance* ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società in relazione all'attività che costituisce l'oggetto sociale. Il Consiglio di Amministrazione esercita, inoltre a titolo non esaustivo, i seguenti poteri:

- definisce il sistema e le regole di governo societario della Società, assicurando, sotto la propria responsabilità, l'attuazione del Regolamento di Governance ACI e delle Direttive dell'ACI. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione adotta regole che realizzano con efficacia i vincoli rivenienti dalle vigenti disposizioni in tema di partecipazioni societarie e che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di separazione delle funzioni di gestione operativa da quelle di indirizzo strategico e di controllo, di articolazione chiara ed efficiente dei poteri, anche al fine di prevenire situazioni di concentrazione e di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate nonché delle operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, proprio o di terzi;

- definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo/contabile e le linee di indirizzo del sistema di controllo interno della Società, in coerenza con il Regolamento di Governance ACI e con le Direttive emanate dall'ACI;

- valuta l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
 - definisce le linee strategiche e gli obiettivi della Società e delle sue controllate, in coerenza con i processi di pianificazione dell'ACI espressi dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ; esamina e approva i piani industriali, i budget annuali e i resoconti intermedi di gestione;
 - in caso di organo di forma collegiale, riceve dal Presidente o dal Direttore generale delegato, in occasione delle riunioni del consiglio, e comunque con periodicità trimestrale, un'informativa sull'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e deleghe, sull'attività delle Società controllate e sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate della Società, che non siano state sottoposte al preventivo esame del consiglio di amministrazione;
 - valuta il generale andamento della gestione della Società e delle sue controllate sulla base dell'informativa ricevuta dal Presidente oppure dal Direttore generale; esamina i resoconti trimestrali di gestione e ne valuta i risultati rispetto a quelli di budget; recepisce gli eventuali provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali di ACI sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;
 - approva il progetto di bilancio annuale ed eventuali bilanci intermedi di esercizio;
 - esamina e approva le operazioni societarie rilevanti di cui alle regole di governance ACI;
 - formula, proposte da sottoporre all'assemblea dei soci;
 - in caso di organo di forma collegiale, esamina e delibera sulle altre questioni che il Presidente o il Direttore Generale ritengano opportuno sottoporre all'attenzione del consiglio di amministrazione;
 - delibera sull'esercizio del diritto di voto e designa, previa approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, i componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle assemblee delle Società controllate;
 - predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'Assemblea in occasione della relazione annuale a chiusura dell'esercizio sociale e qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione dei rischi, uno o più indicatori di crisi aziendale, adotta, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi correggendone gli effetti ed eliminandone le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento;
 - predispone annualmente, e contestualmente al bilancio dell'esercizio, presenta all'assemblea dei soci una relazione sul governo societario, indicando gli strumenti adottati e i risultati raggiunti, dando conto delle ragioni della mancata/incompleta integrazione degli eventuali strumenti di governo societario con quanto disposto dalla normativa applicabile;
 - istituisce e sopprime sedi secondarie;
 - adegua lo statuto a disposizioni normative;
 - trasferisce la sede sociale nel territorio nazionale;
 - assicura un adeguato flusso informativo all'ACI in applicazione dei principi relativi al controllo analogo per le società strumentali degli Enti Pubblici.
- Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare il suo Segretario anche in persona non azionista o estranea al Consiglio stesso.

Quando l'Amministrazione della Società è affidata all'Amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

ART. 22 Il Consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.

Di regola la convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso comunicato, almeno cinque giorni prima della riunione, a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi: telegramma, fax, email, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a due giorni.

In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza dell'intero Collegio sindacale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia con sentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea; di visionare, ricevere o trasmettere documenti; a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione stessa.

Il Consiglio può avvalersi della consulenza di esperti che potranno essere chiamati a partecipare alle riunioni ogni qualvolta il loro apporto sarà ritenuto utile.

ART. 23 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza, dal Consigliere delegato dal Presidente.

ART. 24 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ed in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni dell'Organo amministrativo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, i cui estratti analogamente sotto scritti fanno piena prova.

ART. 25 La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente.

Titolo 6° I Sindaci

ART. 26 Il Collegio sindacale esercita le sue funzioni secondo le vigenti norme del codice civile sui sindaci delle Società commerciali. In particolare, il Collegio vigila:

- sull'osservanza della legge, dello statuto e del Regolamento di Governance ACI;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del sistema di controllo interno adottato dalla Società, nonché sul loro concreto funzionamento;
- sull'idoneità del sistema amministrativo-contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle sue controllate per garantire il corretto adempimento degli obblighi informativi previsti dalla legge.

La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea dei soci, la quale determina il corrispettivo spettante per tale attività.

Fatta salva la fattispecie di cui all'art. 2449 del Codice Civile, il Collegio sindacale si compone, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere di cui alla legge n.120 del 2011, di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che durano in carica per tre esercizi, fatta salva l'applicazione del d.l. n. 293 del 1994 convertito con modificazioni dalla Legge 444/94. Essi sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio sindacale è designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, ed assiste alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea.

Le riunioni del Collegio sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; sia consentito di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La retribuzione annuale dei Sindaci viene determinata dall'Assemblea, tenuto conto delle Direttive ACI e del Regolamento di Governance ACI, all'atto della loro nomina e vale per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci, ad essi subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle quote.

L'assunzione della carica di Sindaco è subordinata al possesso dei requisiti di legge e a quelli previsti da ACI nel Regolamento di Governance. Con direttiva del Presidente dell'ACI può essere richiesto, ai fini del conferimento dell'incarico di sindaco, il possesso di ulteriori e specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia, in aggiunta a quelli di legge. L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Sindaco è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconfirmità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.

Titolo 7° Chiusura Esercizio Sociale - Bilancio - Utili

ART. 27 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvederà alla formazione del bilancio sociale a norma del Codice Civile.

ART. 28 Gli utili netti verranno così ripartiti:

- 5% al fondo riserva legale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- il residuo agli azionisti in proporzione delle rispettive azioni possedute, salva diversa determinazione dell'Assemblea.

Titolo 8° Scioglimento e liquidazione

ART. 29 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione o causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione nominando una o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Titolo 9° Rinvio

ART. 30 Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge. La Società è tenuta al rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in materia di acquisti di lavori, beni e servizi, di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., e dal d.lgs. 175/2016 e s.m.i., al fine di assicurare il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti.

La Società è tenuta altresì al rispetto delle direttive emesse dall'ACI deliberanti gli indirizzi vincolanti sulla gestione con possibilità di inibire all'organo amministrativo il perfezionamento di atti, negozi giuridici e attività ritenute contrarie all'interesse dell'ACI.

La Società è tenuta a trasmettere ai competenti organi ACI un rapporto periodico sullo stato di attuazione degli indirizzi e delle direttive impartite dall'ACI.

ART. 31 Per ogni controversia nascente dal presente atto viene stabilita la competenza territoriale esclusiva del Foro di Roma.

Attestazione di conformità

Copia su supporto informatico in conformità all'originale cartaceo munito delle prescritte firme, rilasciata per gli usi di cui all'art. 5 all. B al d.p.r. 642/1972 o esente da imposta di bollo ai sensi di legge.

Roma, 27/03/2026.

Firmato: Raimondo Zagami, notaio a Roma

La presente copia, autenticata con firma digitale del notaio in formato standard PAdES, sostituisce l'originale a tutti gli effetti di legge (art. 22 d.lgs. 82/2005).

La validità della firma digitale è verificabile tramite:

- software lettore PDF con integrate funzioni di verifica (ad es. il software gratuito Adobe Acrobat Reader);
- servizio del notariato italiano disponibile on-line nel sito <http://vol.ca.notariato.it>, oppure con altro analogo servizio on-line (a es. postecert.poste.it, www.firma.infocert.it);
- software di firma/verifica conforme agli standard di firma digitale.